

1) L'art. 15 dell'ottava direttiva del Consiglio 10 aprile 1984, 84/253/CEE, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili, consente a tutti gli Stati membri di abilitare le persone che soddisfano le condizioni fissate da tale articolo, vale a dire coloro che abbiano la qualifica necessaria per effettuare, nello Stato membro in questione, il controllo di legge dei documenti di cui all'art. 1, n. 1, e che lo svolgevano sino alla data di cui al detto art. 15, senza obbligarli a superare preventivamente un esame di idoneità professionale.

Tuttavia, il detto art. 15 osta a che uno Stato membro si avvalga della facoltà ivi prevista oltre il termine di un anno che decorre dalla data di applicazione delle disposizioni nazionali che recepiscono la detta direttiva, data che non deve essere, in ogni caso, successiva al 1° gennaio 1990.

2) L'art. 11 dell'ottava direttiva 84/253 consente allo Stato membro ospitante di concedere l'abilitazione ad esercitare l'attività del controllo di legge dei documenti contabili ai professionisti già abilitati in un altro Stato membro, senza sottoporli ad un esame di idoneità professionale, se le autorità competenti del detto Stato membro ospitante considerano le loro qualifiche equivalenti a quelle richieste dalla normativa nazionale del loro Stato, conformemente alla detta direttiva.

(¹) GU C 289 del 13.10.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

5 ottobre 2004

nei procedimenti riuniti da C-397/01 a 403/01 (domande di pronuncia pregiudiziale dell'Arbeitsgericht Lörrach): Bernhard Pfeiffer (C-397/01), Wilhelm Roith (C-398/01), Albert Süß (C-399/01), Michael Winter (C-400/01), Klaus Nestvogel (C-401/01), Roswitha Zeller (C-402/01), Matthias Döbele (C-403/01) contro Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Waldshut eV (¹)

(Politica sociale — Protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori — Direttiva 93/104/CE — Ambito di applicazione — Operatori del soccorso che accompagnano le ambulanze nell'ambito di un servizio di soccorso organizzato dal Deutsches Rotes Kreuz — Portata della nozione di «trasporti stradali» — Durata massima dell'orario lavorativo settimanale — Principio — Effetto diretto — Deroghe — Presupposti)

(2004/C 300/03)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nei procedimenti riuniti da C-397/01 a 403/01, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.

234 CE, presentate dall'Arbeitsgericht Lörrach (Germania), con decisioni del 26 settembre 2001, pervenute in cancelleria il 12 ottobre 2001, nelle cause Bernhard Pfeiffer (C-397/01), Wilhelm Roith (C-398/01), Albert Süß (C-399/01), Michael Winter (C-400/01), Klaus Nestvogel (C-401/01), Roswitha Zeller (C-402/01), Matthias Döbele (C-403/01) contro Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Waldshut eV, Corte (Grande Sezione), composta dai sigg. V. Skouris, presidente, P. Jann, C.W.A. Timmermans, C. Gulmann, J.-P. Puissochet e J. N. Cunha Rodrigues, presidenti di Sezione, R. Schintgen (relatore), dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, e dai sigg. S. von Bahr e K. Lenaerts, giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 5 ottobre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) a) Gli artt. 2 della direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, e 1, n. 3, direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, devono essere interpretati nel senso che l'attività degli operatori del soccorso, esercitata nell'ambito di un servizio di soccorso medico d'urgenza come quello di cui si tratta nelle cause principali, rientrano nella sfera di applicazione delle dette direttive.

b) La nozione di «trasporti stradali» ai sensi dell'art. 1, n. 3, della direttiva 93/104 deve essere interpretata nel senso che essa non riguarda l'attività di un servizio di soccorso medico d'urgenza, anche qualora questa consista, perlomeno in parte, nell'utilizzo di un veicolo e nell'accompagnamento del paziente durante il tragitto verso l'ospedale.

2) L'art. 18, n. 1, lett. b), sub i), primo trattino, della direttiva 93/104 deve essere interpretato nel senso che esso esige un'accettazione esplicitamente e liberamente espressa da parte di ogni singolo lavoratore affinché il superamento dell'orario massimo di lavoro settimanale di 48 ore, quale previsto all'art. 6 della direttiva, sia valido. A tal fine, non è sufficiente che il contratto di lavoro dell'interessato faccia riferimento a un contratto collettivo che consente tale superamento.

3) L'art. 6, punto 2, della direttiva 93/104 deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui alle cause principali, esso osta alla normativa di uno Stato membro che, in relazione ai periodi di permanenza obbligatoria («Arbeitsbereitschaft») garantiti da operatori del soccorso nell'ambito di un servizio di soccorso medico di urgenza di un organismo quale il Deutsches Rotes Kreuz, ha l'effetto di consentire, eventualmente per mezzo di un contratto collettivo o di un accordo aziendale fondato su tale contratto, un superamento dell'orario massimo di lavoro settimanale di 48 ore fissato dalla detta disposizione;

— tale disposizione soddisfa tutte le condizioni necessarie per produrre un effetto diretto;

— il giudice nazionale cui sia sottoposta una controversia che ha luogo esclusivamente tra singoli, nell'applicare le norme del diritto interno adottate al fine dell'attuazione degli obblighi previsti dalla direttiva deve prendere in considerazione tutte le norme del diritto nazionale ed interpretarle, per quanto possibile, alla luce del testo e della finalità di tale direttiva per giungere a una soluzione conforme all'obiettivo da essa perseguito. Nelle cause principali, il giudice del rinvio, quindi, deve fare tutto ciò che rientra nella sua competenza per evitare il superamento dell'orario massimo di lavoro settimanale fissato in 48 ore in virtù dell'art. 6, punto 2, della direttiva 93/104.

(¹) GU C 3 del 5.1.2002.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seduta Plenaria)

5 ottobre 2004

nella causa C-475/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 90, primo comma, CE — Diritti di accisa sull'alcool e sulle bevande alcoliche — Applicazione di un'aliquota meno elevata all'ouzo rispetto alle altre bevande alcoliche — Conformità di tale aliquota ad una direttiva non impugnata entro il termine previsto dall'art. 230 CE)

(2004/C 300/04)

(Lingua processuale: il greco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-475/01, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 6 dicembre 2001, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. E. Traversa e sig.ra M. Condou Durande), sostenuta da Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agente: sig. K. Manji), contro Repubblica ellenica (agenti: sig.ra A. Samoni-Rantou e sig. P. Mylonopoulos), la Corte (seduta plenaria), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, C. Gulmann, J.-P. Puissochet e J.N. Cunha Rodrigues, presidenti di Sezione, dal sig. R. Schintgen, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, e dal sig. S. von Bahr (relatore), giudici; avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 5 ottobre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Il ricorso è respinto.

2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

3) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 68 del 16.3.2002.

SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

14 ottobre 2004

nella causa C-36/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale dal Bundesverwaltungsgericht): Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs GmbH contro Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn (¹)

(«Libera prestazione di servizi — Libera circolazione delle merci — Restrizioni — Ordine pubblico — Dignità umana — Tutela dei valori fondamentali sanciti dalla costituzione nazionale — “Giocare ad uccidere”»)

(2004/C 300/05)

(Lingua di procedura: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-36/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Bundesverwaltungsgericht (Germania), con decisione 24 ottobre 2001, pervenuta alla Corte il 12 febbraio 2002, nella causa Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs GmbH contro Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di Sezione, dai sigg. A. Rosas (relatore), S. von Bahr, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. K. Lenaerts, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 14 ottobre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Il diritto comunitario non osta a che un'attività economica consistente nello sfruttamento commerciale di giochi di simulazione di omicidi sia vietata da un provvedimento nazionale adottato per motivi di salvaguardia dell'ordine pubblico perché tale attività viola la dignità umana.

(¹) GU C 109 del 4.5.2002.